



Circolare Speciale **30/2022** Fattura elettronica

pagine: 21

# Trasmissione dati corrispettivi giornalieri

*L'Agenzia delle Entrate, con la Consulenza giuridica 14.02.2022, n. 3 risponde ai quesiti sulla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e sulla compilazione del tracciato XML.*

*Attraverso le risposte vengono forniti chiarimenti relativi al corretto utilizzo dei codici natura per operazioni: escluse, non soggette, non imponibili ed esenti.*


*Inoltre, vengono illustrate le modalità di rilevazione delle operazioni al dettaglio mediante il tracciato XML per l'invio dei corrispettivi telematici con la versione 7.0, la cui adozione è obbligatoria dal 1.01.2022 (la precedente versione 6.0 non è più utilizzabile).*

## TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Risposta a istanza di consulenza giuridica 14.02.2022, n. 3

L'Agenzia delle Entrate, con risposta alla consulenza giuridica 14.02.2022, n. 3, fornisce chiarimenti circa la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ex art. 2 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 ed il relativo tracciato XML, ricordando che i file in versione 6.0 trasmessi dal 1.01.2022 saranno accolti se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti. Ove la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe, di fatto, una omessa trasmissione.

### SCHEMA DI SINTESI



## OPERAZIONI ESCLUSE EX ART. 15

<b>Oggetto</b>	<p>«1. <b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N1.</b></p> <p>Il codice N1 fa riferimento alle operazioni “escluse ex art. 15”, ovvero al “valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad <b>aliquota più elevata</b>” (art. 15, c. 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972).</p>
----------------	--

### Beni ceduti a titolo di sconto

Domanda	Risposta
<p>Nel documento commerciale, in alternativa al codice N, è possibile far figurare la cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota propria pari o inferiore a quella applicata agli altri beni oggetto della transazione?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene A / % Iva 10 / Importo 100,00;</li> <li>• Bene B / % Iva 10 / Importo 80,00;</li> <li>• Bene C / % Iva 10 / Importo 30,00;</li> <li>• Bene C Sconto / % Iva 10 / Importo (-) 30,00;</li> <li>• Totale complessivo 180,00; di cui Iva 16,36;</li> </ul> </div>	<p>Le cessioni a titolo di sconto o di abbuono anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, rientrano nella sfera di applicazione della richiamata disposizione contenuta nell’art. 15, n. 2) D.P.R. n. 633, sempreché, beninteso, le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono.</p>
<p>oppure la cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene A / % Iva 10 / Importo 100,00;</li> <li>• Bene B / % Iva 10 / Importo 80,00;</li> <li>• Bene C / % Iva 22 / Importo 30,00;</li> <li>• Bene C - OMAGGIO / Importo (-) 30,00;</li> <li>• Totale complessivo 180,00; di cui Iva 21,77.</li> </ul> </div>	<p><b>Nel caso “cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata”, il codice N1 non risulterebbe utilizzabile</b> - si ricorda che l’aliquota più elevata, ex art. 15, c. 1, n. 2), D.P.R. n. 633/1972 impone che il valore normale del bene rientri nella base imponibile e che, quindi, il relativo importo figuri nel computo dell’Iva e non ne sia escluso.</p>

<b>Oggetto</b>	<p>«1. <b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N1.</b></p> <p>Il codice N1 fa riferimento alle operazioni “escluse ex art. 15”, ovvero all’importo degli <b>imballaggi e dei recipienti</b>, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa” (art. 15, c. 1, n. 4) del DPR. 633/1972).</p>
----------------	---

### Imballaggi e recipienti

Domanda	Risposta
<p>L’ esercente può emettere, per l’importo riscosso come cauzione per “vuoto a rendere”, un documento commerciale con codice Natura N1 e al momento della resa, può emettere un documento commerciale di reso <b>con codice Natura N1 e causale “VR”</b> di cui alla lettera C) delle Specifiche tecniche RT ver. 10, pag. 15/47?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli addebiti e gli accrediti relativi a somme versate a titolo di cauzione per imballaggi dei quali sia pattuita la resa, non concorrono, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, a formare la base imponibile della cessione ai fini dell’Iva, a condizione, che tali somme siano indicate distintamente in fattura.</li> <li>• Qualora entro il termine pattuito gli imballaggi non vengano restituiti, sull’ammontare dei medesimi si rende dovuta la relativa imposta» (così la risoluzione n. 505010 del 17.12.1973).</li> <li>• Il cliente potrebbe produrre altri elementi che possono confermare all’ esercente l’ avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere: in tali casi, l’ esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli estremi della ricevuta del POS o un codice generico (es. ND).</li> <li>• L’ importo incassato per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione ex art. 15, c. 1, n. 4) del decreto Iva, potrà essere oggetto del seguente procedimento: <b>emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell’ acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale “VR” nel caso di vuoti a rendere.</b></li> </ul>

## OPERAZIONI NON SOGGETTE

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N2.</b> Il codice N2 fa riferimento alle operazioni "non soggette". Tale codice ed il codice N1 devono essere utilizzati nei documenti commerciali emessi.
----------------	--

### Tassa di soggiorno

Domanda	Risposta
L'addebito al cliente della "Tassa di soggiorno" dovuta unitamente al corrispettivo per le prestazioni alberghiere è qualificabile come "cessione di denaro" da valorizzare con il codice "N2" o rientra tra le "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" di cui all'art. 15, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972, da valorizzare con il codice "N1"?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il gestore della struttura ricettiva, pur divenendo responsabile dell'imposta, non assume la veste di soggetto passivo della stessa, che permane in capo ai clienti della struttura, sottoposti alla rivalsa.</li> <li>• <b>Risulta quindi applicabile l'art. 15, c. 1, n. 3), del decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).</b></li> </ul>

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N2.</b> Il codice N2 fa riferimento alle operazioni "non soggette". Tale codice ed il codice N1 devono essere utilizzati nei documenti commerciali emessi.
----------------	--

### Contributo Regionale e Provinciale

Domanda	Risposta
L'addebito al cliente del "Contributo Regionale e Provinciale" dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia, è qualificabile come "cessione di denaro" da valorizzare con il codice "N2" o rientra tra le "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" di cui all'art. 15, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972, da valorizzare con il codice "N1"?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 141 pubblicata il 28.12.2018, pur affrontando il caso di una specifica previsione regionale, ha precisato che «la tariffa relativa al segno identificativo per l'attività di accatastamento, manutenzione e controllo degli impianti termici resta fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 3, c. 1 D.P.R. 633/1972.</li> <li>• <b>Trattasi, di importo escluso dal computo della base imponibile ex art. 15, c. 1, n. 3), del decreto Iva, da valorizzare con il codice N1.</b></li> </ul>

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N2.</b> Il codice N2 fa riferimento alle operazioni "non soggette". Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.
----------------	--

### Cessioni gratuite di beni

Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il codice N2:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. è da utilizzare per <b>cessioni gratuite di beni</b> la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad € 50?</li> <li>.. è da utilizzare per <b>cessioni gratuite di beni</b> per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis [art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972]?</li> <li>.. è da utilizzare per cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro?</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In base all'art. 2, c. 2, del decreto Iva, in generale, le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa, non sono soggette ad Iva ex art. 2, c. 2, n. 4) del decreto Iva, se di valore non eccedente i € 50, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell'imposta sugli acquisti.</li> <li>• Tale previsione, valida anche per i professionisti, comporta, nei documenti commerciali emessi in riferimento a tali prestazioni, <b>l'utilizzo del codice natura N2.</b></li> </ul>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Buoni corrispettivo “multiuso”**

Domanda	Risposta
<p>Il codice N2 è da utilizzare per cessioni di <b>buoni corrispettivo “multiuso”</b> di cui all’art. 6-quater D.P.R. 633/1972?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I trasferimenti (n.d.r. medio tempore) del buono corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva.</li> <li>• La circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di “mera movimentazione di carattere finanziario”.</li> <li>• Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria, qualsiasi eventuale servizio prestato dall’emittente verso corrispettivo specifico quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio, etc.» (risoluzione n. 21/E del 22.02.2011).</li> <li>• Non risulta dunque dubbio che <b>la circolazione dei voucher c.d. “multiuso” in un momento anteriore alla cessione del bene o alla prestazione di servizio cui danno diritto non è soggetta ad Iva e rientra tra le operazioni identificabili con natura N2.</b></li> </ul>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Caparra penitenziale**

Domanda	Risposta
<p>Il codice N2 è da utilizzare per somme incassate dall’ esercente a titolo di caparra confirmatoria o di <b>caparra penitenziale</b>, di cui agli artt. 1385 e 1386 c.c.?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, in quanto assolve ad una funzione risarcitoria, comune alla caparra penitenziale (laddove il risarcimento è riconosciuto, in misura predeterminata, in favore di una parte a fronte della facoltà di recesso dell’altra; cfr. l’art. 1386 c.c.).</li> <li>• La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 D.P.R. 633/1972, quindi, <b>si può concordare l’utilizzo del codice natura N2.</b></li> </ul>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Campioni gratuiti**

Domanda	Risposta
<p>Il codice N2 è da utilizzare per cessioni di <b>campioni gratuiti</b> di modico valore appositamente contrassegnati?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’art. 2, c. 3 del decreto Iva prevede una deroga alla generale regola dell’imponibilità per le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.</li> <li>• Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) deve trattarsi di campioni gratuiti;</li> <li>2) i beni devono essere appositamente contrassegnati;</li> <li>3) i campioni devono essere di modico valore.</li> </ol> </li> <li>• Nel rispetto di tali condizioni, <b>si può concordare l’utilizzo del codice natura N2.</b></li> </ul>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Valori bollati e postali**

Domanda	Risposta
Il codice N2 è da utilizzare per cessioni di <b>valori bollati e postali</b> , marche assicurative e similari?	È indubbio che <b>tali cessioni non siano soggette ad Iva e rientrino tra le operazioni identificabili con natura N2.</b>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio**

Domanda	Risposta
Il codice N2 è da utilizzare per cessioni di <b>beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio</b> di cui al D.P.R. 26.10.2001, n. 430, ad esclusione dell’eventuale “contributo di spesa” imponibile richiesto all’acquirente, di cui all’art. 3, c. 2 del medesimo D.P.R. 430/2001?	Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto» - il valore residuo della cessione risulta non soggetto ad Iva e, come tale, <b>inquadrabile nelle operazioni aventi natura N2.</b>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Regime Iva c.d. “monofase”**

Domanda	Risposta
Il codice N2 è da utilizzare per operazioni (cessioni e/o prestazioni) soggette al <b>regime Iva c.d. “monofase”</b> di cui all’art. 74, cc. 1 e 2 D.P.R. 633/1972 (es.: tabacchi, giornali, libri, ecc.)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2.2”.</li> <li>• L’obbligo di rilasciare il documento commerciale è correlato all’ultimazione dell’operazione, da non intendersi, tuttavia, come effettuazione della stessa ai fini Iva.</li> <li>• A fronte di tale obbligo, nelle ipotesi di cui all’art. 74, c. 2, del decreto Iva il <b>documento dovrà recare l’indicazione del codice natura N2.</b></li> </ul>

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.2 <Natura> - codice N2.**  
 Il codice N2 fa riferimento alle operazioni “non soggette”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.

**Regime Iva c.d. “forfetario agevolato”**

Domanda	Risposta
Il codice N2 è da utilizzare per operazioni (cessioni e/o prestazioni) effettuate dai soggetti che operano nel <b>regime Iva c.d. “forfetario agevolato”</b> di cui all’art. 1, c. 58 L. 23.12.2014, n. 190, può essere utilizzato il successivo codice “N6”?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, ha precisato che il codice N2.2 (sostitutivo del precedente N2 nel tracciato delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio, “SdI”) va utilizzato «In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio “Forfetario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 D.P.R. 633/1972) non è obbligato ad emettere fattura».</li> <li>• Le indicazioni fornite risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, <b>il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. “forfetario”, è N2.</b></li> </ul>

## OPERAZIONI NON IMPONIBILI

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N3.</b> Il codice N3 fa riferimento alle operazioni “non imponibili”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.	
<b>Trattati e accordi internazionali</b>		
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>	
Il codice N3 è da utilizzare per operazioni effettuate in base a <b>trattati e accordi internazionali</b> (cessioni a diplomatici e funzionari UE, NATO, ecc.)?	L'art. 72 del decreto Iva equipara alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto, le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali (ONU, NATO, Unione europea, ecc.) quindi non vi è dubbio che dette operazioni, non diversamente da quanto accade per le esportazioni ed i servizi internazionali di cui ai richiamati artt. 8, 8-bis e 9 del decreto Iva, vadano <b>inquadrate tra quelle non imponibili, identificate con il codice natura N3</b> ed i relativi sottocodici in ipotesi di fattura elettronica via SdI.	

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N3.</b> Il codice N3 fa riferimento alle operazioni “non imponibili”. Tale codice deve essere utilizzato nei documenti commerciali emessi.	
<b>Cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE</b>		
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il codice N3 è <b>da utilizzare per cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE</b> - art. 38-quater D.P.R. 633/1972?</li> <li>• Le operazioni devono essere documentate da fattura elettronica emessa con la specifica procedura ADM - OTELLO, come deve essere evidenziato il collegamento del documento commerciale alla fattura)?</li> </ul>	Il documento commerciale eventualmente emesso dovrà recare l'indicazione del <b>codice natura N3 solo nell'ipotesi di cui all'art. 38-quater, c. 1, del decreto Iva (cessioni senza pagamento dell'imposta)</b> , rimanendo le ulteriori cessioni “normali” operazioni soggette ad imposta, salvo suo successivo rimborso al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.	

## OPERAZIONI ESENTI

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N4.</b> Il codice N4 fa riferimento alle operazioni “esenti”. Tale codice deve essere utilizzato per la cessione di beni o servizi “anti-Covid”.	
<b>Beni e servizi c.d. “anti-COVID”</b>		
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>	
Il codice N4 è può essere utilizzato oltre che nei documenti commerciali eventualmente emessi per le operazioni considerate esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, anche per le cessioni di <b>beni e servizi c.d. “anti-COVID”</b> da effettuare in esenzione da Iva fino al 31.12.2022, ma con diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, come stabilito dall'art. 1, c. 452 e 453 della L. 30.12.2020, n. 178?	Per le operazioni in esame <b>l'utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.</b>	

## OPERAZIONI "ALTRO NON IVA"

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.2 &lt;Natura&gt; - codice N6.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il codice N6 fa riferimento alle operazioni "altro non Iva".</li> <li>• La "guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", ha precisato che il codice N2.2 (sostitutivo del precedente N2 nel tracciato delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio, "SdI") va utilizzato «In tutti i casi in cui un soggetto Iva (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 D.P.R. 633/1972) non è obbligato ad emettere fattura.</li> </ul>
----------------	--

### Regime Iva c.d. "forfettario agevolato"

Domanda	Risposta
<p>Il codice N6 può essere utilizzato nei documenti commerciali emessi per le operazioni (cessioni e/o prestazioni) effettuate dai soggetti che operano nel regime Iva c.d. "forfettario agevolato" di cui all'art. 1, c. 58 L. 23.12.14, n. 190, in alternativa a quanto già indicato al codice "N2"?</p>	<p>Le indicazioni fornite dalla "guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" risultano applicabili anche in tema di corrispettivi e documento commerciale per il quale, dunque, <b>il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. "forfettario", è N2.</b></p>

## VENTILAZIONE

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.3 &lt;VentilazioneIVA&gt;.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ventilazione può essere applicata laddove l'ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci non sia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare annuo complessivo degli acquisti e delle importazioni.</li> <li>• In base all'art. 24, c. 3 del decreto Iva, «Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti».</li> <li>• In applicazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 24.02.1973 che ha individuato i soggetti e le relative modalità, stabilendo, fra l'altro, che: - è comunque possibile documentare le vendite dei prodotti tramite fattura seguendo le indicazioni di cui all'art. 4 D.M..</li> <li>• Nella circ. n. 3/E del 2020 si è precisato che «l'avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi non ha abrogato le disposizioni precedentemente in essere e che, di conseguenza, la ventilazione dei corrispettivi è tutt'ora legittima, occorre precisare che tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici.</li> <li>• È opportuno rammentare che nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione Iva».</li> </ul>
----------------	--

### Sigla "VI"

Domanda	Risposta
<p>È possibile indicare sul documento commerciale, in luogo della sigla "VI" riportata nella Tabella "codifiche - natura e Ventilazione Iva" l'aliquota propria del bene ceduto o del servizio prestato, ovvero il corrispondente codice "Natura"?</p>	<p><b>Nulla vieta, in luogo dell'utilizzo del valore "VI" (il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato), che sul documento commerciale venga riportata l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili.</b></p>



<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.3 &lt;VentilazioneIVA&gt;.</b> La ventilazione può essere applicata laddove l'ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci non sia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare annuo complessivo degli acquisti e delle importazioni.
----------------	--

### Cessione dei beni c.d. "anti-COVID"

Domanda	Risposta
<p>Gli esercizi commerciali (es.: farmacie) che adottano il metodo della ventilazione dei corrispettivi per la cessione dei prodotti medicinali, possono applicare il metodo della ventilazione anche per la cessione dei beni c.d. "anti-COVID", effettuate in esenzione da Iva fino al 31.12.2022?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con specifico riferimento ad operazioni relative a beni esenti da imposta, ma con diritto a detrazione, si richiamano le indicazioni già fornite nella circ. n. 26/E del 15.10.2020:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. i soggetti che applicano il meccanismo della ventilazione devono, di conseguenza, espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l'Iva;</li> <li>.. in particolare, laddove non sia noto l'ammontare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni in parola, l'importo da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima di procedere con la determinazione dell'imposta a debito va calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni. Su ciò che resta dei corrispettivi lordi va scorporata l'Iva a debito relativa alle diverse aliquote con il metodo della ventilazione;</li> <li>.. resta inteso che se il rivenditore è in grado di calcolare con esattezza i corrispettivi relativi ai beni esenti (ad esempio al momento della certificazione è stato in grado di tenerli distinti dagli altri corrispettivi come accade per quelli documentati con fattura), detti corrispettivi non devono influire sul calcolo della ventilazione stessa. Il relativo calcolo sarà dunque effettuato depurando dagli acquisti il costo dei beni e dalle vendite i corrispettivi relativi ai medesimi.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.3 &lt;VentilazioneIVA&gt;.</b> La ventilazione può essere applicata laddove l'ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni di tali merci non sia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare annuo complessivo degli acquisti e delle importazioni.
----------------	--

### Non applicazione della ventilazione

Domanda	Risposta
È possibile escludere dalla ventilazione ed applicare quindi l'Iva c.d. "puntuale" per tutte le prestazioni di servizi effettuate, sia se rientranti nell'art. 1, cc. 452 e 453 L. 30.12.2020, n. 178, ovvero se di diversa natura?	La ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi i cui corrispettivi, laddove si voglia comunque mantenere tale procedimento di registrazione e calcolo dell'imposta in riferimento alle cessioni di beni, potranno essere documentati tramite fattura.

## RIFERIMENTO NORMATIVO

<b>Oggetto</b>	<b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.5 &lt;RifNormativo&gt;.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il blocco è rivolto all'indicazione dell'Eventuale riferimento normativo (ex art. 21, c. 6 D.P.R. 633/1972).</li> <li>• La fattura è emessa e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.</li> </ul>
----------------	--

### Codice "Natura"

Domanda	Risposta
In assenza di indicazione sul documento commerciale emesso, tale riferimento normativo può considerarsi assorbito dall'indicazione del codice "Natura" utilizzato?	<b>Si ritiene possibile omettere tale espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l'operazione.</b>

## BENI IN SOSPEO

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.9 &lt;BeniInSospeso&gt;.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella Descrizione funzionale contenuta nel Tracciato si afferma che il campo è utilizzato anche per la vendita di beni e servizi mediante riscatto di buoni monouso.</li> <li>• Si tratta, nella sostanza, di tutte quelle ipotesi in cui il pagamento del bene avviene (di solito in parte) prima della sua consegna, tramite il versamento di acconti o l'emissione (con successivo riscatto, i.e. presentazione al cedente/prestatore) di buoni corrispettivo c.d. "monouso".</li> <li>• Situazioni nelle quali l'operazione si considera effettuata ai fini Iva in un momento precedente alla consegna del bene o al completamento della prestazione.</li> <li>• Tale procedura può essere seguita solo nel caso di riscatto di buoni monouso emessi e ceduti all'acquirente dal medesimo esercente che ha già riscosso il corrispettivo.</li> </ul>
----------------	--

Buoni monouso	
Domanda	Risposta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per il riscatto dei buoni monouso emessi da terzi e che l'acquirente ha acquistato da terzi, cui seguirà fattura, l'esercente può invece valorizzare il successivo campo 4.1.11 &lt;NonRiscossoFatture&gt;.</li> <li>• Tali operazioni, relative a buoni-corrispettivo, rilevano anche ai fini della valorizzazione del blocco 4.2.5 &lt;Ticket&gt;, la cui Descrizione funzionale considera tra i "ticket fatturati a terzi" anche i "buoni promozionali"?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il blocco va sicuramente valorizzato laddove l'emittente del buono monouso sia il soggetto che cede il bene/presta il servizio.</b></li> <li>• Nell'ipotesi in cui il buono monouso venga emesso da un soggetto terzo e da questi ceduto all'acquirente, nel momento in cui l'acquirente riscatta il buono monouso presso un esercizio commerciale, l'esercente emette un documento commerciale riportando l'imponibile del corrispettivo non riscosso, per effetto del riscatto del buono monouso, nel campo 4.1.9&lt;BeniInSospeso&gt;.</li> <li>• Successivamente l'esercente emette nei confronti dell'emittente una fattura per la riscossione del corrispettivo del bene ceduto/prestazione prestata, dal momento che: - «la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo» (così l'art. 6-ter, c. 3, del decreto Iva). Ciò vale anche con riferimento al blocco "4.2.5 &lt;Ticket&gt;".</li> </ul>

## FATTURE

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.11 &lt;NonRiscossoFatture&gt;.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella Descrizione funzionale contenuta nel Tracciato si afferma che in questo campo deve essere riportato: l'“Ammontare totale dei <b>corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture</b>”.</li> <li>Il Registratore Telematico o Server RT, in particolare, deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi “non riscossi” riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture.</li> <li>In conseguenza, il blocco prevede che nello stesso vada indicato l'Ammontare totale dei corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture.</li> </ul>
----------------	---

### Corrispettivi non riscossi contenuti nei documenti commerciali emessi e collegati a fatture”

Domanda	Risposta
Il campo deve essere valorizzato sia in caso di cessioni di beni, sia in caso di prestazioni di servizi, e in entrambi i casi esclusivamente qualora il corrispettivo sia interamente non riscosso dall'esercente e per il quale è emessa congiuntamente o sarà emessa successivamente, una fattura?	Essa riguarda tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere per le quali l'intero corrispettivo sia non riscosso al momento dell'emissione del documento commerciale cui seguirà la fattura.
Deve essere solo una fattura “immediata” o può essere anche una fattura “differita” di cui, rispettivamente, all'art. 21, c. 4, primo periodo e secondo periodo, lett. a) D.P.R. 633/1972?	Sono ricomprese tutte le fatture, indipendentemente dal tempo di emissione e dunque sia quelle “immediate”, sia quelle differite.
Il campo deve essere valorizzato anche nel caso in cui la fattura “collegata” sia emessa a carico di terzi?	Tra le fatture rientrano anche quelle nei confronti di terzi - i.e. soggetti diversi da coloro che ricevono il documento commerciale - aventi ad oggetto i beni ceduti od i servizi resi indicati nel documento commerciale stesso;
Per le operazioni consistenti in cessioni di beni o prestazioni di servizi, il cui corrispettivo sia invece riscosso dall'esercente in tutto o in parte al momento della loro ultimazione e le operazioni siano comunque “collegate” ad una fattura (immediata o differita), questo campo non deve essere valorizzato?	<b>In ipotesi di corrispettivi riscossi, in tutto o in parte, anche se legati a successive fatture, il campo non va valorizzato con il relativo quantum.</b>

## TOTALE DA FATTURARE

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.12 &lt;TotaleDaFattureRT&gt;.</b></p> <p>Nella <b>Descrizione funzionale</b> contenuta nel Tracciato si afferma che la compilazione di questo campo è obbligatoria qualora l'RT, che consente la predisposizione ed emissione di fatture, riporti i relativi importi in aggiunta ai dati dei corrispettivi che trasmette telematicamente.</p>
----------------	---

### Fatture emesse da RT

Domanda	Risposta
Quali sono le modalità con cui potrebbe essere effettuata la trasmissione “in aggiunta” dei dati dei corrispettivi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>La compilazione di questo campo è obbligatoria qualora l'RT, che consente la predisposizione ed emissione di fatture, riporti i relativi importi in aggiunta ai dati dei corrispettivi che trasmette telematicamente.</li> <li>Tale blocco deve essere valorizzato esclusivamente nell'ipotesi in cui l'RT, in grado di predisporre ed emettere anche fatture elettroniche, non fosse in grado di scorporare gli importi relativi alle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all'Agenzia al momento della chiusura.</li> </ul>

## OMAGGI

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>.**  
 La descrizione del blocco prevede che in esso vada indicato l'ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale> L'importo deve essere al netto dell'Iva.

### Termine "omaggio"

Domanda	Risposta
Il termine "omaggio" deve intendersi qui riferito esclusivamente alle "cessioni gratuite di beni" imponibili ad Iva a norma dell'art. 2, c. 2, n. 4) D.P.R. 633/1972 o anche alle altre operazioni gratuite come sopra indicate con riferimento ai codici Natura "N1" e "N2" che sono rispettivamente escluse o non soggette all'imposta?	Sono ricomprese tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse o non soggette, l'importante è che nella registrazione di tali operazioni sia correttamente indicato il codice natura corrispondente (per le operazioni escluse ex art. 15 e non soggette, rispettivamente N1 e N2).

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>.**  
 La descrizione del blocco prevede che in esso vada indicato l'ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale> L'importo deve essere al netto dell'Iva.

### Prestazioni di servizi gratuite

Domanda	Risposta
Tale campo deve essere valorizzato anche per le <b>prestazioni di servizi gratuite</b> considerate imponibili ad Iva a norma dell'art. 3, c. 3 D.P.R. 633/1972?	Tra le operazioni in parola rientrano anche le prestazioni di servizi.

**Oggetto** **Blocco 4 <DatiRT> - 4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>.**  
 La descrizione del blocco prevede che in esso vada indicato l'ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, da includere nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale> L'importo deve essere al netto dell'Iva.

### Autofattura singola o globale mensile

Domanda	Risposta
In alternativa all'emissione del documento commerciale, può l'esercente utilizzare, sia per le cessioni gratuite imponibili di beni, sia per prestazioni gratuite imponibili di servizi, le procedure (autofattura singola o globale mensile, ovvero annotazione su un registro degli omaggi)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per quanto riguarda le modalità da osservare nel caso di cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell'attività propria dell'impresa, si precisa che il contribuente può, a sua scelta, optare per l'una o l'altra delle procedure.</li> <li>Nella sostanza al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/commitente deve essere necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.</li> </ul>

## CODICE ATTIVITÀ

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4 &lt;DatiRT&gt; - 4.1.15 &lt;CodiceAttivita&gt;.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella Descrizione funzionale contenuta nel Tracciato si afferma che in questo campo deve essere riportato il codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce.</li> <li>È inoltre indicato che trattasi di elemento non obbligatorio e con unica occorrenza (cod. &lt;0.1&gt; nella colonna "Obbligatorietà e occorrenze").</li> <li>Nel blocco va inserito il codice attività, indicando senza separatori quanto presente nella tabella di ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce.</li> <li>L'elemento dà conto dei corrispettivi derivanti dalle attività svolte dai soggetti tenuti alla comunicazione dei corrispettivi giornalieri.</li> </ul>
----------------	---

### Codici ATECO e contabilità separata

Domanda	Risposta
La libera scelta di valorizzare tale campo, deve intendersi riservata ai soli soggetti che gestiscono contemporaneamente due o più distinte attività con contabilità separata ai fini Iva per obbligo o per opzione, ovvero è riconosciuta anche ai soggetti che effettuano contemporaneamente più attività aventi distinti codici ATECO, ma tutte siano gestite con unica contabilità ai fini Iva e con la determinazione di un volume d'affari annuo complessivo?	<b>Il campo, a scelta dell'esercente, può essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva.</b>
Esiste un limite tecnico al numero di codici ATECO gestibili?	Dal momento che il campo appartiene al blocco 4.1<Riepilogo>, obbligatorio e ripetibile fino a 40 volte, il numero di codici attività che possono essere riportati dipende dal numero massimo di blocchi 4.1<Riepilogo> compilati (dipendentemente da tutti i blocchi 4.1.1<Iva>, 4.1.2<Natura> e 4.1.3<Ventilazione> da riportare del tracciato dei corrispettivi da comunicare).
È consentito all'esercente di inserire in un unico documento commerciale di vendita prestazioni di beni o servizi relativi a distinte attività con distinti codici ATECO gestite con contabilità separata?	È possibile emettere un documento commerciale che riporta in modo "misto" cessioni di beni/prestazioni di servizi riferiti ad attività diverse, purchè l'RT riesca a costruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da trasmettere, ad ogni chiusura, all'Agenzia delle entrate abbinando in modo corretto l'imponibile e l'Iva con il giusto codice ATECO; l'utilizzo del campo 4.1.15<CodiceAttivita> è funzionale a tale scopo, cioè permettere di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'Iva periodica.

## PAGAMENTO ELETTRONICO

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4.2 &lt;Totali&gt; - 4.2.3 &lt;PagatoElettronico&gt;.</b></p> <p>Come emerge dalla legislazione in essere, il bonifico bancario rientra nel novero dei pagamenti c.d. "elettronici", l'indicazione dello stesso nel blocco "4.2 &lt;Totali&gt;" - "4.2.3 &lt;PagatoElettronico&gt;" si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme.</p>
----------------	---

### Bonifico bancario o postale

Domanda	Risposta
Il <b>bonifico bancario o postale</b> può essere indicato nel documento commerciale come pagamento elettronico solo se l'esercente ha ottenuto la "disponibilità" del relativo importo ovvero, in mancanza di tale disponibilità, debba essere indicato come pagamento "non riscosso"?	<b>Laddove il bonifico copra l'intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, i blocchi relativi al "non riscosso" non andranno compilati.</b>

## SCONTO A PAGARE

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4.2 &lt;Totali&gt; - 4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella Descrizione funzionale contenuta nel Tracciato si afferma che in questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.</li> <li>Il blocco "4.2 &lt;Totali&gt;" - "4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;" rivolto, secondo quanto riportato nella "Descrizione funzionale" del blocco stesso, all'indicazione dell'importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.</li> <li>L'importo deve essere al lordo dell'Iva.</li> </ul>
----------------	--

### Buoni multiuso e corrispettivo

Domanda	Risposta
Tale procedura deve essere seguita solo nel caso di riscatto - totale o parziale - di buoni multiuso emessi dal medesimo esercente che ha già riscosso l'importo corrispondente al valore facciale del buono?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelle ipotesi di buoni multiuso, il momento impositivo Iva si verifica alla presentazione degli stessi quale pagamento del bene/servizio acquistato, risultando indifferente, sotto tale profilo, se l'emittente il buono sia lo stesso cedente/prestatore o un terzo.</li> <li><b>Il blocco 4.2.4&lt;ScontoApagare&gt; andrà quindi valorizzato in entrambe le ipotesi.</b></li> </ul>
E nel caso di buoni multiuso emessi da terzi e da questi ceduti all'acquirente? Quale documento deve essere emesso dall'esercente nei confronti del terzo per richiedere il ristoro del mancato incasso del corrispettivo della cessione o prestazione effettuata?	Il ristoro del buono multiuso laddove si potrà tener conto dell'eventuale commissione per l'opera prestata - e la cui regolamentazione fiscale non può prescindere dagli stessi, sarà normalmente oggetto di documentazione secondo le regole proprie delle operazioni tra soggetti passivi d'imposta.
Le operazioni, relative a buoni-corrispettivo, rilevano anche ai fini della valorizzazione del blocco 4.2.5 <Ticket>, la cui Descrizione funzionale considera tra i "ticket fatturati a terzi" anche i "buoni promozionali"?	Come già precisato per i voucher monouso, il blocco "4.2.5 <Ticket>" non va utilizzato per i buoni corrispettivo emessi da terzi (o meno).

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4.2 &lt;Totali&gt; - 4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella Descrizione funzionale contenuta nel Tracciato si afferma che in questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.</li> <li>Il blocco "4.2 &lt;Totali&gt;" - "4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;" rivolto, secondo quanto riportato nella "Descrizione funzionale" del blocco stesso, all'indicazione dell'importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.</li> <li>L'importo deve essere al lordo dell'Iva.</li> </ul>
----------------	---

### Sconto in fattura

Domanda	Risposta
Il campo 4.2.4 <ScontoApagare> può essere valorizzato indistintamente per l'applicazione dei bonus fiscali che sono riconosciuti dalla normativa ai destinatari nella forma del c.d. "sconto in fattura"?	Per l'emissione del documento commerciale da parte degli operatori turistici che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line", è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo "Descrizione prodotto/servizio" insieme alla descrizione del servizio, <b>mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l'importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo "Sconto a pagare"</b> .

#### Esempio:

il c.d. "bonus vacanze" soggiorno hotel 5 giorni x 100,00 = 500,00; Totale complessivo 500,00; di cui Iva 45,45; sconto a pagare/bonus vacanze 200,00; Importo pagato 300,00.

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4.2 &lt;Totali&gt; - 4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nella Descrizione funzionale contenuta nel Tracciato si afferma che in questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.</li> <li>Il blocco "4.2 &lt;Totali&gt;" - "4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;" rivolto, secondo quanto riportato nella "Descrizione funzionale" del blocco stesso, all'indicazione dell'importo dello sconto applicato in fase di pagamento. In questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso.</li> <li>L'importo deve essere al lordo dell'Iva.</li> </ul>
----------------	--

### Sconto accise

Domanda	Risposta
<p>Il campo 4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt; può essere valorizzato indistintamente, nella cessione di bombole di gas, per l'applicazione del c.d. "sconto accise" di cui all'art. 8, c. 10 L. 448/98?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Esempio:</b> Bombola di gas 15 Kg = 25,27; Totale complessivo 25,27; di cui Iva 2,30; sconto a pagare/sconto accise (-) 2,27 (es.: pari a 15x0,151); Importo pagato 23,00);</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti a favore dei consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta <b>risultare dalla relativa fattura.</b></li> <li><b>Non vi è alcun documento commerciale da emettere.</b></li> </ul>

<b>Oggetto</b>	<p><b>Blocco 4.2 &lt;Totali&gt; - 4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt;.</b></p> <p>Il documento "Lay-out standard ver. 30.6.20" contiene, le indicazioni per la "Gestione arrotondamento obbligatorio previsto dall'art. 13-quater D.L. 50/2017", che prevedono la valorizzazione del campo 4.2.4 &lt;ScontoApagare&gt; in caso di arrotondamento per difetto (e la qualificazione come pagamento contanti in caso di arrotondamento in eccesso).</p>
----------------	--

### Arrotondamento

Domanda	Risposta
<p>Tale forma di arrotondamento deve considerarsi obbligatoria ovvero il Registratore telematico può prevedere che la sua funzione sia attivabile facoltativamente da parte dell'esercente?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ai sensi dell'art. 13-quater D.L. 24.04.2017, n. 50, a decorrere dal 1.01.2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a 1 centesimo e a 2 centesimi di euro.</li> <li>Durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di 5 centesimi più vicino.</li> <li><b>L'arrotondamento, in riferimento al lay-out del documento commerciale, è quindi obbligatorio e i registratori telematici devono essere attrezzati di conseguenza.</b></li> </ul>

## MATRICOLA DEI REGISTRATORI TELEMATICI

<b>Oggetto</b>	Nelle Specifiche tecniche RT, sono indicati i valori che può assumere il 3° carattere alfabetico della <b>matricola dei Registratori telematici</b> . Tra gli altri, sono indicati: "I" per utilizzo in ambiente interno; "E" per utilizzo in ambiente esterno; "M" per Registratore di cassa adattato.
----------------	---

Matricola dei Registratori telematici	
Domanda	Risposta
<p>Nel caso di utilizzo in ambiente esterno (es.: vendita ambulante) di un Registratore di cassa già approvato per le operazioni di vendita su aree pubbliche e successivamente "adattato" a Registratore telematico con matricola contenente la lettera "M", lo stesso può ritenersi idoneo all'utilizzo in ambiente esterno pur in assenza della lettera "E"?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il quesito ad oggi è diventato del tutto superato perché dal 1.01.2021 non devono essere più in esercizio o in commercio dispositivi di tipo MF per il quale il produttore può chiedere l'omologazione a RT.</li> <li>• Quanto al commercio su aree pubbliche, va tuttavia rilevato che per tali ipotesi, in generale, l'ordinamento ha altresì previsto l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.</li> <li>• Nella eventualità, invece, che l'attività sia svolta su un'area pubblica, ma non in modalità itinerante (si pensi, ad esempio, ai mercati quotidianamente aperti al pubblico in cui gli esercenti occupano con stabilità spazi presi in concessione), l'indicazione sul documento commerciale «ubicazione dell'esercizio» - potrà essere soddisfatta riferendosi al luogo in cui è situata l'area occupata.</li> </ul>
<p>Nel caso di soggetto esercente il commercio su aree pubbliche, nell'instestazione del documento commerciale l'ubicazione dell'esercizio debba intendersi sostituita dall'indicazione del domicilio o residenza dell'esercente medesimo?</p>	

## COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

<b>Oggetto</b>	Nel caso di un soggetto esercente il c.d. commercio elettronico indiretto, nel quale il contratto di compravendita si perfeziona tra le parti "a distanza" (on line), ma la consegna del bene materiale ed eventualmente anche l'incasso del corrispettivo sono effettuati, per clausola contrattuale, in un "punto di ritiro" scelto dall'acquirente tra quelli indicati dal venditore, l'esercente, rinunciando all'esonero di cui al D.M. 10.05.2019, si dota nel punto di ritiro di un Registratore telematico con il quale emette documenti commerciali ed effettua la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate sia dei dati dei corrispettivi, sia dei dati richiesti dalla specifica disciplina della c.d. Lotteria degli scontrini, in conformità ai rispettivi Tracciati XML.
----------------	---

Registratore telematico presso punto di ritiro	
Domanda	Risposta
<p>Tale procedura, costituisce titolo valido per la partecipazione alla c.d. lotteria degli scontrini sempre che il pagamento sia effettuato dall'acquirente in forma elettronica e siano soddisfatti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla specifica disciplina?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I corrispettivi relativi al "commercio elettronico indiretto" - che si sostanzia in operazioni di vendita di beni materiali in cui la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere, operazioni, ai fini Iva, assimilabili alle vendite per corrispondenza - non sono soggetti all'obbligo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione;</li> <li>.. di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;</li> <li>.. di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi.</li> </ul> </li> <li>• Laddove l'esercente rinunci a tale esonero, con conseguente applicazione delle regole generali, ciò comporterà, la possibilità di partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini".</li> </ul>



## FATTURA RICHIESTA DAL CLIENTE E C.D. "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"

<b>Oggetto</b>	Un esercente la vendita al dettaglio ha emesso un documento commerciale riportando in esso il "codice lotteria" esibito dal cliente e questi, successivamente, ma comunque prima che l'operazione commerciale possa considerarsi "ultimata", richiede anche l'emissione della fattura fornendo a tal fine il proprio codice fiscale (se persona fisica), ovvero il numero di partita Iva (se esercente arte o professione).	
<b>Codice lotteria</b>		
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>	
L'esercente può rifiutare l'emissione della fattura nella considerazione dell'incompatibilità espressa dalla vigente normativa tra il codice fiscale e/o la partita Iva, con il codice lotteria già acquisito nel documento commerciale emesso per la medesima transazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'emissione di un documento commerciale contenente un codice lotteria cui segue l'emissione di una fattura l'eventuale documento commerciale emesso ai fini della partecipazione alla lotteria, ove i dati siano già stati trasmessi, dovrà essere annullato.</li> <li>• Diversamente, ferma restando la regola generale secondo cui la fattura va richiesta dal consumatore finale entro il termine di effettuazione dell'operazione e, quindi che non si sia dato luogo ad una diversa forma di certificazione, nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa dopo che l'operazione sia già stata memorizzata sul registratore telematico e sia stato emesso il documento commerciale, quest'ultimo non necessiterà di annullamento.</li> </ul>	

## GUASTO DEL SERVER-RT

<b>Oggetto</b>	<b>Guasto del Server-RT.</b> Nel caso di mancato funzionamento del Server-RT, i punti cassa ad esso collegati possono continuare ad effettuare operazioni e ad emettere i relativi documenti commerciali memorizzando i dati su supporti informatici in modalità off-line.	
<b>Registro "di emergenza"</b>		
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tale memorizzazione può sostituire la tenuta del registro c.d. "di emergenza".</li> <li>• La trasmissione telematica di tali dati mediante la procedura di emergenza costituisce per l'esercente una facoltà e non un obbligo, fermo restando l'obbligo per l'esercente di tenere conto di tali dati al fine della corretta liquidazione periodica Iva?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, <b>provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.</b></li> <li>• La corretta tenuta del registro di emergenza consente, di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell'apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.</li> <li>• Tale regola vale anche per le casse ed i server RT che ne raccolgono i dati.</li> <li>• Fermo restando che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza sono 2 strumenti concettualmente diversi - e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l'operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (i.e., tipicamente, la fattura) - <b>si ritiene che, la prima possa essere utilizzata in luogo del secondo.</b></li> </ul>	

## TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI

<b>Oggetto</b>	Il punto 4.2 del testo attualmente vigente del Provv. AE 182017 del 28.10.16 stabilisce che a partire dal 1.10.2021 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico denominato "Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - marzo 2020".	
<b>Nuovo formato di trasmissione</b>		
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>	
Dal 1.10.2021, eventuali invii dei file in versione 6.0 non saranno accolti dall'Agenzia, comportando a carico dell'esercente la violazione sanzionabile dell'omessa trasmissione dei dati dei corrispettivi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partire dal 1.10.2021 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto del predetto allegato tecnico denominato "Tipi dati per i corrispettivi- versione 7.0 - marzo 2020".</li> </ul>	
Saranno accolti dall'Agenzia anche eventuali file in versione 6.0 con data di chiusura giornaliera compresa entro il 30.09 e trasmessi dal 1.10.2021 ma comunque entro 12 giorni dalla data di chiusura giornaliera?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tale indicazione si coniuga con l'obbligatorio rispetto delle indicazioni tecniche necessarie al funzionamento del sistema.</li> </ul>	
Nell'ipotesi di file 6.0 non accolti, è applicabile la sanzione in misura fissa pari a € 100 per ciascuna trasmissione, come stabilita dall'art. 11, c. 2 quinquies D. Lgs. n. 471/1997?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il file in versione 6.0 trasmessi dal 1.01.2022 potranno essere accolti se riferiti ad operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini legislativamente previsti (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione).</li> </ul>	
Nelle ipotesi di prolungata impossibilità tecnica per l'esercente di disporre della richiesta versione 7.0 l'ammontare della sanzione può assumere dimensioni abnormi, è ipotizzabile la previsione di un provvedimento legislativo di moratoria di applicazione delle sanzioni, come avvenuto in passato per analoghi casi di scadenze relative ad adempimenti tributari?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ove la trasmissione avvenisse oltre i predetti termini si avrebbe una omessa trasmissione e, fatte salve eventuali ulteriori violazioni, a fronte di una corretta liquidazione dell'Iva dei corrispettivi sottesi, ciò comporterà l'applicazione della relativa sanzione. Tale sanzione, si applica per ciascuna trasmissione.</b></li> <li>• Non si applica la disposizione agevolativa prevista l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.</li> </ul>	

## SCHEMA RIASSUNTIVO

### Tavola

### Sintesi di alcune operazioni particolari da gestire con Registratore Telematico

Caso	Fattispecie	Soluzione
Beni ceduti a titolo di sconto	Beni soggetti a stessa aliquota	<p><b>Esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene A / % Iva 10 / Importo 100,00;</li> <li>• Bene B / % Iva 10 / Importo 80,00;</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene C / % Iva 10 / Importo 30,00;</li> <li>• Bene C Sconto / % Iva 10 / Importo (-) 30,00;</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totale complessivo 180,00; di cui <b>Iva 16,36</b>;</li> </ul>
	Beni soggetti ad aliquota più elevata	<p><b>Esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene A / % Iva 10 / Importo 100,00;</li> <li>• Bene B / % Iva 10 / Importo 80,00;</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bene C / % Iva 22 / Importo 30,00;</li> <li>• Bene C - OMAGGIO / Importo (-) 30,00;</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Totale complessivo 180,00; di cui <b>Iva 21,77</b>.</li> </ul>
Imballaggi	Vuoto a rendere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo incassato per il "vuoto a rendere", escluso dalla base imponibile della cessione ex art. 15, c. 1, n. 4) del decreto Iva, potrà essere oggetto del seguente procedimento:</li> </ul> <p><b>.. emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell'acquisto del bene;</b></p> <p><b>.. al momento della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale "VR" nel caso di vuoti a rendere.</b></p>
Tassa di soggiorno	Addebito al cliente della " <b>Tassa di soggiorno</b> " dovuta unitamente al corrispettivo per le prestazioni alberghiere	Risulta applicabile l'art. 15, c. 1, n. 3), del decreto Iva, con utilizzo del relativo codice natura (N1).
Controllo fumi	Addebito al cliente del " <b>Contributo Regionale e Provinciale</b> " dovuto unitamente al corrispettivo per le prestazioni di manutenzione (controllo fumi) degli impianti di riscaldamento a caldaia	Trattasi, di importo escluso dal computo della base imponibile ex art. 15, c. 1, n. 3), del decreto Iva, da valorizzare con il codice N1.
Cessioni gratuite di beni	Le cessioni gratuite di beni non prodotti, né normalmente commercializzati dall'impresa, non sono soggette ad Iva ex art. 2, c. 2, n. 4) del decreto Iva, se di valore non eccedente i € 50, ovvero, quando superiore, a fronte della non detraibilità dell'imposta sugli acquisti.	Utilizzo del <b>codice natura N2</b> .
Caparra	Caparra confirmatoria	Utilizzo del <b>codice natura N2</b> .
Campioni gratuiti	L'art. 2, c. 3 del decreto Iva prevede una deroga alla generale regola dell'imponibilità per le "cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) deve trattarsi di campioni gratuiti;</li> <li>2) i beni devono essere appositamente contrassegnati;</li> <li>3) i campioni devono essere di modico valore.</li> </ol> <p>Utilizzo del <b>codice natura N2</b>.</p>
Valori bollati e postali	Cessioni di <b>valori bollati e postali</b> , marche assicurative e similari.	Operazioni identificabili con <b>natura N2</b> .
Regime Iva monofase	Tabacchi, giornali, libri, ecc.	Nelle ipotesi di cui all'art. 74, c. 2, del decreto Iva il <b>documento dovrà recare l'indicazione del codice natura N2</b> .
Regime forfettario	Soggetti che operano nel <b>regime Iva c.d. "forfettario agevolato"</b> di cui all'art. 1, c. 58 L. 23.12.2014, n. 190.	Il codice natura da utilizzare nel caso di operazioni poste in essere dai soggetti che rientrano nel regime c.d. "forfettario", è N2.

Tavola (segue)

<b>Cessioni a viaggiatori residenti extra Ue</b>	<b>Cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE</b> - art. 38-quater D.P.R. 633/1972?	<b>Codice natura N3</b> solo nell'ipotesi di cui all'art. 38-quater, c. 1, del decreto Iva (cessioni senza pagamento dell'imposta).
<b>Beni e servizi anti-Covid</b>	Cessioni di <b>beni e servizi c.d. "anti-COVID"</b> da effettuare in esenzione da Iva fino al 31.12.2022.	L'utilizzo del <b>codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti)</b> è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.
<b>Ventilazione</b>	Ventilazione Iva.	Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VI", "Ventilazione Iva".
	Aliquota propria.	Nulla vieta, in luogo dell'utilizzo del valore "VI" ( <b>il quale può, e non necessariamente deve, essere impiegato</b> ), che sul documento commerciale venga riportata <b>l'aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell'operazione laddove non rientrante tra quelle imponibili</b> .
<b>Riferimenti normativi</b>	In assenza di indicazione sul documento commerciale emesso, il riferimento normativo può considerarsi assorbito dall'indicazione del <b>codice "Natura"</b> utilizzato?	<b>Si ritiene possibile omettere tale espressa indicazione, considerandola assorbita da quella del corretto codice natura che identifica l'operazione.</b>
<b>Corrispettivi non riscossi per omaggi</b>	L'ammontare totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi, deve essere incluso nell'ammontare imponibile totale da assoggettare ad Iva rappresentato dal campo 4.1.6 <ImportoParziale> L'importo deve essere al netto dell'Iva.	Al completamento dell'operazione (cessione del bene/prestazione del servizio), anche qualora non vi sia un esborso di denaro, al cessionario/commitente deve essere necessariamente rilasciato un documento commerciale (con l'eventuale importo non riscosso) o una fattura, non risultando ammissibili alternative.
<b>Codice attività</b>	Facoltà.	Il campo, <b>a scelta dell'esercente, può essere utilizzato per rappresentare separatamente i corrispettivi riferibili a tutte le attività svolte, anche se gestite con un'unica contabilità ai fini Iva.</b>
<b>Pagamento con bonifico</b>	Pagamento elettronico.	Il <b>bonifico bancario</b> rientra nel novero dei pagamenti c.d. " <b>elettronici</b> "; l'indicazione dello stesso nel blocco "4.2 <Totali>" - "4.2.3 <PagatoElettronico>" si riferisce alla necessità di riportare tale informazione indipendentemente dall'effettiva disponibilità delle somme.
		Laddove il bonifico copra l'intero prezzo dovuto per la cessione di beni/prestazione di servizi, <b>i blocchi relativi al "non riscosso" non andranno compilati.</b>
<b>Bonus vacanze</b>	"Bonus vacanze" soggiorno hotel 5 giorni x 100,00 = 500,00; Totale complessivo 500,00; di cui Iva 45,45; sconto a pagare/bonus vacanze 200,00; Importo pagato 300,00.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'emissione del documento commerciale da parte degli operatori turistici che utilizzano la procedura web "Documento Commerciale on line", è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo "Descrizione prodotto/servizio" insieme alla descrizione del servizio, <b>mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l'importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo "Sconto a pagare"</b>.</li> </ul>
<b>Arrotondamento obbligatorio</b>	Ai sensi dell'art. 13-quater D.L. 24.04.2017, n. 50, a decorrere dal 1.01.2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a 1 centesimo e a 2 centesimi di euro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e <b>il pagamento è effettuato integralmente in contanti</b>, tale importo è <b>arrotondato</b>, a tutti gli effetti, per <b>eccesso</b> o per <b>difetto</b>, al multiplo di 5 centesimi più vicino.</li> <li><b>L'arrotondamento, in riferimento al lay-out del documento commerciale, è quindi obbligatorio e i registratori telematici devono essere attrezzati di conseguenza.</b></li> </ul>

Tavola (segue)

<p><b>Commercio elettronico indiretto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I corrispettivi relativi al “commercio elettronico indiretto”</b> - che si sostanzia in operazioni di vendita di beni materiali in cui la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere, operazioni, ai fini Iva, assimilabili alle vendite per corrispondenza - <b>non sono soggetti all’obbligo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. di emissione della <b>fattura</b>, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;</li> <li>.. di <b>certificazione</b> mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;</li> <li>.. di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Laddove l’esercente rinunci a tale esonero, con conseguente applicazione delle regole generali, ciò comporterà, la possibilità di partecipare alla c.d. “lotteria degli scontrini”.</p>
<p><b>Guasto del registratore telematico</b></p>	<p>In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, <b>provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La corretta tenuta del registro di emergenza consente, di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell’apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.</li> <li>• Tale regola vale anche per le casse ed i server RT che ne raccolgono i dati.</li> <li>• Fermo restando che la memoria dei singoli punti cassa ed il registro di emergenza sono 2 strumenti concettualmente diversi - e che non vi è necessità di ricorrere al secondo laddove l’operazione sia documentata con un mezzo diverso, alternativo alla memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi (i.e., tipicamente, la fattura) - <b>si ritiene che, la prima possa essere utilizzata in luogo del secondo.</b></li> </ul>